

Publicato il 06/06/2019

N. 03828/2019REG.PROV.COLL.

N. 03440/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3440 del 2018, proposto dal dottor Piero Formoso, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24

contro

Comune di Nardò, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Falco Gabriele, non costituito in giudizio

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 78/2018

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati De Giorgi e Gaballo

LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale l'appellante ha proposto **impugnazione avverso la sentenza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo per la Puglia – sede di Lecce ha pronunciato sentenza declinatoria della propria giurisdizione in favore del giudice ordinario**, dichiarando inammissibile il ricorso n. 1591/2016 e i motivi aggiunti notificati in data 27.12.2016, proposti per l'annullamento degli atti con i quali la

Giunta Comunale di Nardò aveva lesivamente ridefinito la propria macrostruttura organizzativa;

CONSIDERATO, in particolare, che, con gli atti oggetto di gravame, l'Amministrazione intimata ha inteso:

a) ridefinire la propria, complessiva macrostruttura organizzativa, portando da cinque a sei il numero delle previste aree funzionali, ridefinendole per disaggregazione e riaggregazione delle competenze e dei servizi (delibera n. 286 del 27 luglio 2016);

b) modificare il proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con previsione di un "totale di 6 posti dirigenziali" nella nuova Dotazione Organica, con 5 dirigenti in servizio e "1 posto vacante", in simmetria con la nuova area funzionale prevista (con delibera n. 316 del 18 agosto 2016);

c) affidare in convenzione ad altro Comune (Francavilla Fontana) la gestione dei propri servizi finanziari, utilizzando con comando un suo dirigente (il dr. Gabriele Falco, già responsabile finanziario del Comune di Nardò, poi trasferitosi in quel comune a seguito di mobilità volontaria) per la copertura del nuovo posto dirigenziale creato a seguito dell'aumento del numero delle aree funzionali, per un costo annuo di euro 75.000,00 (delibera n. 295 del 28 luglio 2016);

d) prefigurare eventuali misure di accorpamento e razionalizzazione delle strutture burocratiche, ivi compresa la riduzione delle posizioni in organico (delibera n. 378 del 26 ottobre 2016);

RITENUTO che avverso le ridette misure macroorganizzative la appellante ha formalizzato, in prime cure, le proprie ragioni di doglianza, assumendone la concreta lesività in ordine alla propria posizione funzionale;

CONSIDERATO che, con la sentenza impugnata, i primi giudici hanno ritenuto i provvedimenti impugnati non idonei a spiegare direttamente i propri effetti lesivi nella sfera della appellante, prefigurandone la prospettica incidenza lesiva con esclusivo riguardo alle consequenziali misure di **tipo microorganizzativo, immediatamente incidenti sulla posizione lavorativa, facendone discendere l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione**;

RITENUTO, per contro, che, per condivisibile intendimento in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, devono ritenersi spettanti alla **giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa**

disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, in tali ipotesi non potendo, invero, operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incida il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione (cfr. Cass. SS.UU. 21 dicembre 2018, n. 33212; Id., 27 febbraio 2017, n. 4881; Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2017, n. 3513);

RITENUTO, per l'effetto, che la sentenza impugnata meriti di essere riformata, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai fini della prosecuzione del giudizio (art. 105 c.p.a.);

RITENUTO che le spese della presente fase processuale possano essere integralmente compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente FF

Raffaele Prosperi, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO